

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 22/11/2010

Numero: 23638

Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) - Autonomia o subordinazione
(differenza tra -) - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele	- Presidente	-
Dott. NOBILE Vittorio	- rel. Consigliere	-
Dott. BERRINO Umberto	- Consigliere	-
Dott. MELIADO' Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. ARIENZO Rosa	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUBENS ESPOSITO,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO BRUNO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5280/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 09/10/2006 R.G.N. 10849/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO;
udito l'Avvocato DEL VECCHIO BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine
rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 26872/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da C.A. nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. dichiarava che tra le parti si era instaurato e svolto a partire dal 5-6-1995 un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, persistente, con mansioni e qualifica di redattore ordinario e condannava la società a riammettere in servizio la C. in mansioni corrispondenti alla sua qualifica ed a corrisponderle tutte le retribuzioni a decorrere dal 13-9-2001 ed a pagare la somma di Euro 131.578,90 a titolo di differenze retributive, oltre gli accessori e le spese processuali.

Con ricorso depositato il 20-12-2004, la RAI proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto delle domande di controparte.

In particolare l'appellante lamentava l'erroneità della decisione del primo giudice per aver ritenuto che i vari rapporti di "stage" intercorsi negli anni 1995/1996 nascondessero, in realtà, rapporti di lavoro subordinato come redattore ordinario RAI. Al contrario, poiché la C. era stata inviata dall'I.F.G. dell'Università di (OMISSIS) per svolgere degli "stages" presso la RAI, le sue

prestazioni non potevano comunque essere considerate come tipiche di un rapporto di lavoro subordinato, come del resto emerso anche dall'istruttoria svolta in primo grado.

Inoltre, sempre secondo la società, il primo giudice aveva errato nel ritenere che il contratto di lavoro autonomo tra le parti del 27.6.97 in realtà nascondesse un rapporto di lavoro subordinato da redattore ordinario poiché lo stesso contratto richiedeva per qualsiasi modifica la forma scritta mentre la C. non aveva neppure dedotto che esso fosse mai stato modificato per iscritto.

L'appellante censurava, poi, la decisione di primo grado, per avere ritenuto nullo il termine apposto al contratto a tempo determinato del (OMISSIS), stipulato tra le parti per sostituire giornaliste assenti per ferie in quanto tale tipo di contratto era consentito dall'art. 3 CNLG; analoga censura veniva mossa anche al capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto nulli i termini apposti ai contratti a tempo determinato del (OMISSIS) stipulati sempre per sostituire giornaliste assenti per malattia/maternità ovvero per maternità/aspettativa in quanto previsto dalla L. n. 230 del 1962.

La società appellante proseguiva ritenendo comunque erronea la declaratoria dell'esistenza tra le parti di un unico rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 5-6-1995 poiché, in ogni caso, i singoli rapporti di lavoro erano cessati di volta in volta per mutuo consenso o per licenziamento ormai non più impugnabile.

La RAI, inoltre, censurava la sentenza impugnata per non avere ritenuta maturata nel caso di specie la prescrizione quinquennale per le differenze retributive richieste dalla C. e relative agli anni 1995/96 e lamentava l'erroneità della decisione per la condanna della società appellante anche al pagamento delle differenze retributive per i periodi non lavorati tra un contratto e l'altro a decorrere dal luglio del 1997.

Infine la RAI contestava il fatto che il primo giudice avesse acriticamente recepito i conteggi allegati al ricorso introduttivo della C. nonostante le eccezioni sollevate sul punto dalla stessa società, e censurava la condanna al pagamento delle retribuzioni dal 13-9-2001 (data della messa in mora) sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro deducendo che la semplice messa a disposizione delle energie lavorative alla scadenza del contratto non costituiva prova che la C. fosse rimasta disoccupata.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 9-10-2006, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

In sintesi, premesso che la C. aveva svolto attività lavorativa per la RAI dapprima con quattro distinti contratti di "stage" e successivamente con quattro contratti a tempo determinato, la Corte di merito affermava che l'istruttoria svolta in primo grado aveva evidenziato in maniera chiara e inconfutabile la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dall'appellata ab origine (e continuato con le stesse modalità anche con riferimento al contratto di autore testi del 27-6-97) con conseguente sussistenza fin dal 5-6-1995 di un rapporto a tempo indeterminato e con assorbimento di ogni questione riguardante la nullità dei termini apposti ai successivi contratti a tempo determinato (comunque nulli per mancanza della clausola di contingentamento).

La Corte territoriale, inoltre escludeva che nella fattispecie il rapporto, così instauratosi, si fosse risolto per mutuo consenso e riteneva infondata l'eccezione di prescrizione non sussistendo la stabilità del rapporto.

Infine la Corte di merito rilevava da un lato che i conteggi attorei risultavano corretti mentre le contestazioni della società erano del tutto generiche e dall'altro che, con riferimento alla messa in mora del 13-9-2001 ai sensi dell'art. 1219 c.c. la società debitrice era responsabile per il ritardo

nella reintegrazione della lavoratrice.

Per la cassazione della detta sentenza, la RAI ha proposto ricorso con otto motivi, corredati dai relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c. che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

La C. ha resistito con controricorso.

Infine entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione del "quadro di indirizzi e condizioni per il riconoscimento delle scuole di giornalismo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti con decisione del 6-7-1988, e degli artt. 1418, 2094, 2126, 2384 e 2697 c.c. della L. n. 69 del 1963, art. 45, degli artt. 1, 2 e 35 CNLG e degli artt. 246 e 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che in occasione dei 4 stages degli anni 1995/96 tra la C. e la RAI si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato da redattore.

In particolare la ricorrente lamenta che la Corte di merito:

ha omesso di pronunciare sull'eccezione, riproposta in appello, in base alla quale la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la RAI era esclusa in radice dal Quadro di indirizzi e condizioni approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con decisione 6-7-1988, come spiegato anche dalla circolare dell'Ordine del 3-11-1994 e dalla circolare FIEG dell'8-9-1994;

non ha considerato la genesi degli stages bensì unicamente le modalità di svolgimento;

non ha tenuto conto delle relazioni a suo tempo redatte dai capi redattori L. e B., basandosi, invece, sulla deposizione in giudizio del L., "tutor" incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., e dei testi S., A. e D.C., che non si riferivano agli stages degli anni 95/96 bensì al contratto di lavoro autonomo del 97/98;

ha omesso di pronunciare sulle eccezioni, riproposte in appello, riguardanti la non riferibilità e opponibilità alla RAI delle pretese prestazioni di lavoro subordinato "in quanto non richieste né autorizzate da persone legittimate ad impegnarla, la non modificabilità, in ogni caso, della titolarità del rapporto di lavoro, in capo all'I.F.G. di Urbino e la nullità, comunque, di un eventuale rapporto di lavoro subordinato giornalistico da redattore ordinario ex art. 1 CNLG per violazione della L. n. 69 del 1963, art. 45 non essendo all'epoca la C. ancora iscritta nell'albo dei giornalisti professionisti.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1352, 2384 e 2697 c.c. e dell'art. 1 CNLG, dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che in occasione del contratto di lavoro autonomo del 1997 si fosse instaurato tra la C. e la RAI un rapporto di lavoro subordinato da redattore ordinario.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente in sostanza deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto nulli i termini apposti ai cinque successivi contratti a tempo determinato.

Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 1372 e 2126 c.c., dell'art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione, dopo aver ribadito la nullità dei pretesi rapporti da redattore in occasione

degli stages del 95/96 e la loro cessazione di volta in volta senza possibilit  di unificazione nonch  la legittimit  in se' dell'ultimo contratto, la ricorrente in via subordinata, deduce che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 1372 c.c., non avendo valutato la interruzione in via di fatto del rapporto, di volta in volta, "in modo socialmente tipico quale dichiarazione risolutoria" e lamenta che la stessa Corte non ha considerato che i pretesi rapporti in occasione degli stages erano radicalmente nulli, che i contratti 18-2-99 e 22-6-99 erano stati risolti prima della data pattuita e che la C. tra un rapporto e l'altro aveva lavorato per altri datori di lavoro.

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 2948 c.c. nonch  vizio di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di merito ha condannato la RAI al pagamento delle retribuzioni anche per gli anni 95/96, in quanto per il periodo anteriore al 29-3-1997 (quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo) era maturata la prescrizione.

Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 2099 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la Corte territoriale erroneamente ha condannato la RAI al pagamento delle retribuzioni per i periodi non lavorati tra un contratto ed un altro a partire dal luglio 1997, considerato che comunque il lavoratore non puo' pretendere di essere retribuito per i periodi non lavorati, a meno che provi di essere stato obbligato a tenersi a disposizione del datore di lavoro.

Con il settimo motivo, denunciando violazione dell'art. 416 c.p.c. e vizio di motivazione, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha condannato la RAI a pagare a titolo di differenze retributive la somma di Euro 131.578,90 recependo acriticamente i conteggi di controparte, in sostanza argomentando sulla mancanza di precise specifiche contestazioni nella memoria di costituzione di primo grado.

Con l'ottavo motivo, denunciando violazione dell'art. 1218 c.c. e segg, degli artt. 2697 e 2729 c.c. degli artt. 210 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna della RAI al pagamento delle "retribuzioni dal 13-9-2001 sino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro".

Esaminando il primo motivo, che riguarda i rapporti iniziali di "stages " del 1995/1996, osserva il Collegio che le prime censure risultano infondate, mentre fondata e' l'ultima censura concernente la violazione della L. 69 del 1963, art. 45.

Invero la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti concerne, espressamente, soltanto un "Quadro di indirizzi e condizioni per il riconoscimento delle scuole di giornalismo" e, ovviamente, nell'affermare che "la formazione pratica presso le aziende editoriali convenzionate non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo" si riferisce ai veri e propri periodi di "formazione pratica", aventi tale natura (cosi' come la circolare FIEG del 8-9-1994, invocata dalla ricorrente, che riguarda gli "stages" degli "allievi delle scuole riconosciute dall'Ordine professionale") e non certamente ai rapporti di lavoro subordinato che in concreto si svolgono con le caratteristiche proprie di tale rapporto.

Peraltro al riguardo e' del tutto irrilevante anche l'accertamento della eventuale natura normativa regolamentare del citato "Quadro di indirizzi" (invocata dalla RAI in base al potere di autonormazione in materia di praticantato riconosciuto al Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi del D.P.R. n. 115 del 1965, art. 20 come mod.

dal D.P.R. n. 112 del 1975), giacch , in base al principio, piu' volte affermato da questa Corte sulla scia di C. Cost. n. 121/1993 e n. 115/1994 e che va qui eo magis ribadito, una tale previsione giammai potrebbe assumere di per se' carattere vincolante per il giudice chiamato ad accertare la eventuale sussistenza del lavoro subordinato, atteso che finanche al legislatore "non e' consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da cio' derivi l'inapplicabilit  delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro

subordinato" (v. C. Cost.

sopra citate, cfr. fra le altre Cass. 2-5-2007 n. 10100, Cass. 13-4-2007 n. 8919, Cass. 16-10-2006 n. 22129, Cass. 7-4-2003 n. 5426, Cass. 29-1-1999 n. 818, Cass. 20-11-1998 n. 11756, Cass. 3-11-1998 n. 11016, Cass. 7-10-1997 n. 9722).

Parimenti infondate sono, poi, le censure di omessa considerazione della genesi degli "stages" e delle relazioni dei capi redattori nonché di erronea valutazione delle risultanze testimoniali, che sarebbero state basate sulla deposizione del L., incapace a testimoniare.

In ordine alla genesi del rapporto e alla qualificazione adottata dalle parti la sentenza impugnata non ha affatto ignorato tali circostanze, ma legittimamente le ha valutate alla luce delle modalità del concreto svolgimento del rapporto stesso.

Al riguardo in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito, "elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, per cui non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione neanche il "nomen iuris" che al rapporto sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo" (cfr. fra le altre Cass. 27-2-2007 n. 4500, Cass. 5-7-2006 n. 15327), in quanto "in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi" (v.

fra le altre Cass. 23-7-2004 n. 13884, Cass. 9-3-2004 n. 4797, Cass. 27-10-2003 n. 16119, Cass. 28-3-2003 n. 4770).

Del resto tale prevalenza è stata, in sostanza, più volte affermata anche con riguardo a rapporti qualificati non di lavoro bensì di "stages" o formazione (v. Cass. 25-1-2006 n. 1380, Cass. 1-2-1994 n. 987) o di praticantato professionale (v. Cass. 19-7-1997 n. 6645) o anche di volontariato (v. Cass. 6-5-2010 n. 10974, Cass. 21-5-2008 n. 12964).

La rilevanza prevalente dei dati fattuali e delle modalità del concreto svolgimento del rapporto assorbe, poi, anche ogni considerazione inerente i rapporti formali intercorsi con l'I.F.G., una volta che il rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione si sia concretamente svolto appieno con la RAI. Né il relativo accertamento di fatto è censurabile in questa sede, se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento all'esatto parametro normativo dell'elemento della subordinazione, neppure potendo censurarsi la valutazione di merito delle risultanze probatorie.

Orbene nella fattispecie, esaminate e valutate le risultanze testimoniali nel loro complesso (e non soltanto la testimonianza L.), la sentenza impugnata ha ritenuto che "correttamente il primo giudice ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto, ove si consideri che in punto di fatto è provato, in quanto incontrovertito o risultante all'esito delle prove che l'appellata durante i periodi degli stages venne inserita nelle redazioni (servizio esteri, (OMISSIS), e redazione (OMISSIS)) per fare fronte alle stabili esigenze di tali servizi e non già per svolgere una semplice attività di formazione e tirocinio".

Tale accertamento di fatto riguardante la valutazione delle risultanze testimoniali, congruamente motivato, resiste alle censure della società'.

Come più volte affermato da questa Corte "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,

come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (v. Cass. 9-4-2001 n. 5231, Cass. 15.4.2004 n. 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933, Cass. 5-10-2006 n. 21412).

Del resto il relativo "ragionamento decisorio" non e' suscettibile di "revisione" in sede di legittimita' attraverso il controllo di logicita' del fatto consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr.

Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766) e neppure e' censurabile la valutazione di merito riguardante la capacita' a testimoniare del teste L., congruamente motivata ("non si vede a che titolo ed in quale veste il L. avrebbe potuto partecipare al presente procedimento, ne' tanto meno cio' viene spiegato dalla societa' appellante") ed insindacabile in questa sede al pari della valutazione circa la attendibilita' dei testi e la rilevanza delle deposizioni (v. Cass. 20-1-2006 n. 1101, Cass. 7-12-2000 n. 15526).

Va invece accolta l'ultima censura del primo motivo, con la quale la societa' lamenta comunque la nullita' del rapporto di lavoro subordinato giornalistico di "redattore ordinario", come riconosciuto dai giudici di merito "a partire dal 5-6-1995", non essendo all'epoca la C. ancora iscritta nell'albo dei giornalisti professionisti.

Al riguardo in effetti la stessa controricorrente ha affermato (pag.

26 del controricorso) che all'epoca era iscritta soltanto nel registro dei praticanti dell'Ordine dei giornalisti delle Marche dal 1-2-1995, mentre dal curriculum allegato al ricorso (n. 14) si evince che la C. e' "giornalista professionista dal 25-2-1997".

Pertanto illegittimamente la sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza di un unico rapporto di redattore ordinario a far data dal 5-6-1995.

Come e' stato affermato da questa Corte, "per l'esercizio dell'attivita' giornalistica di redattore ordinario e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti" (v. Cass. 1.7.2004 n. 12095). Ne consegue che, come pure e' stato precisato, "il contratto giornalistico concluso con il redattore - intendendosi per tale il giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, la cui attivita' e' caratterizzata dall'autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse - che non sia iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, e' nullo non gia' per illiceita' della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2126 c.c., detta nullita' non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, periodo in relazione al quale il redattore ha diritto, ex art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice del merito" (v. Cass. 10-3-2004 n. 4941).

Tali principi vanno qui riaffermati ex art. 384 c.p.c., e tanto basta per accogliere in parte qua il primo motivo e cassare con rinvio l'impugnata sentenza, restando assorbito l'esame di tutti gli altri motivi, riguardanti questioni ulteriori, comunque tutte sul piano logico in qualche modo successive a quelle sollevate con il detto primo motivo.

Il Giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, provvedera' attenendosi ai principi di cui sopra e statuira' anche sulle spese di legittimita'.

PQM

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010

Note

Utente: unid101 UNIV.DI ROMA LA SAPIENZA

www.iusexplorer.it - 08.04.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156